



Svizzera

Associazione svizzera degli organi ufficiali di controllo dei funghi
Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane
Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons

Consiglio centrale

Regolamento d'esame

per esperte ed esperti in funghi VAPKO

del 5 marzo 2011

Osservazioni:

- *Nell'intenzione di redigere un testo il più comprensibile possibile e, di conseguenza, facilitarne la lettura, il regolamento che segue è stato scritto al maschile ma deve essere interpretato nella stessa maniera e senza restrizione alcuna, anche al femminile.*
- *La terminologia ufficiale di determinazione della commestibilità è «velenoso». Il termine «tossico» è altresì ammesso come sinonimo.*

Il Consiglio centrale di VAPKO Svizzera promulga il regolamento seguente:

1 GENERALITÀ

1.1 Scopo dell'esame

Per il superamento dell'esame di esperto in funghi, il candidato deve dimostrare che egli distingue con certezza, allo stato fresco, i funghi commestibili dai funghi velenosi o non commestibili. Inoltre, egli deve disporre delle competenze necessarie per controllare i funghi destinati al consumo alimentare.

1.2 Esperto in funghi VAPKO

Può definirsi «esperto in funghi VAPKO», chiunque abbia superato l'esame in questione, definito in base al presente regolamento e che sia in possesso del certificato corrispondente.

2 ISCRIZIONE, AMMISSIONE, TASSA

2.1 Ammissione all'esame

È ammesso all'esame chi ha seguito almeno un corso di formazione dell'Associazione svizzera degli organi ufficiali di controllo dei funghi (VAPKO). L'esame si tiene nel quadro di detto corso d'istruzione annuale.

2.2 Iscrizione all'esame

L'iscrizione all'esame deve essere inoltrata alla rispettiva sezione regionale.

2.3 Tassa d'esame

Il Consiglio centrale definisce l'ammontare della tassa d'esame.

3 COMMISSIONE D'ESAME ED ESPERTI D'ESAME

3.1 Commissioni d'esame

3.1.1 Ci sono tre commissioni regionali d'esame:

- a) La Commissione d'esame della Svizzera tedesca;
- b) La Commissione d'esame della Svizzera francese;
- c) La Commissione d'esame della Svizzera italiana.

3.1.2 Ogni commissione d'esame si compone come segue:

- a) dal presidente della rispettiva sezione regionale VAPKO, che presiede la commissione d'esame;
- b) dal direttore del corso della rispettiva sezione regionale VAPKO, che organizza il corso d'istruzione;
- c) da un esperto esterno (un rappresentante di un organo ufficiale di controllo delle derrate alimentari o del commercio di derrate alimentari o di tossicologia). In caso di forza maggiore, si può delegare il compito di esperto ad una persona al di fuori della VAPKO;
- d) almeno due esperti VAPKO supplementari.

3.2 Nomina

3.2.1 I membri della commissione d'esame, che non ne fanno già parte d'ufficio, sono nominati per una durata di 4 anni dal Consiglio centrale VAPKO, su proposta della sezione regionale corrispondente.

3.3 Compiti dei membri della commissione d'esame

3.3.1 Il presidente dirige la Commissione d'esame. In caso di impossibilità, questa funzione viene ricoperta dal direttore del corso VAPKO.

3.3.2 La commissione d'esame prepara l'esame. La stessa procede all'analisi dei risultati e decide nel merito, dopo consultazione degli esperti d'esame, in base al principio della maggioranza. In caso di parità, il voto del presidente conta doppio. I risultati della sessione d'esame sono verbalizzati.

3.4 Esperti d'esame

3.4.1 Gli esperti d'esame sono nominati dalla rispettiva sezione VAPKO regionale. Essi possono far parte della commissione d'esame.

3.4.2 Gli esperti d'esame controllano il procedimento dell'esame.

4 ESAME

4.1 Svolgimento dell'esame

4.1.1 Base di valutazione dell'esame:

La «Lista dei funghi velenosi VAPKO» è redatta dal Consiglio centrale della VAPKO stessa, dopo consultazione del Centro svizzero d'informazione tossicologica e/o del tossicologo dell'Unione svizzera delle società micologiche (USSM).

Nel caso di una determinazione errata, questa lista stipula quali funghi velenosi sono causa di eliminazione e quali, invece, nella parte relativa alla «conoscenza delle specie fungine» (punto 4.1.2. lettera d), comportano una deduzione di 5 punti.

La «Lista dei funghi velenosi VAPKO» viene aggiornata regolarmente e fa parte del manuale di base del corso.

4.1.2 L'esame comporta le seguenti materie:

a) Esame scritto sui funghi velenosi (della durata di 60 minuti / 30 minuti nel caso di scelta multipla)

Viene richiesta la descrizione dettagliata dei criteri di determinazione di sei funghi della «Lista dei funghi velenosi VAPKO». Non è consentito il supporto letterario o l'utilizzo di esemplari di funghi.

È il direttore del corso della rispettiva sezione che sceglie dalla lista dei funghi velenosi VAPKO quelli che saranno oggetto d'esame.

Per poter accedere alle altre materie d'esame, questo primo esame dev'essere superato.

b) Legislazione (della durata massima di 30 minuti)

Richiesta è la conoscenza delle prescrizioni specifiche in materia di legislazione sulle derrate alimentari.

c) Micotossicologia e micologia (della durata massima di 30 minuti)

Necessarie conoscenze elementari:

- di tossicologia dei funghi superiori e dei differenti sintomi provocati dalla loro ingestione (sindromi);
- del comportamento da adottare in caso di intossicazione;
- di micologia, ovvero: classificazione dei funghi, studio della specie, ecologia, ecc.

d) Conoscenza delle specie fungine (della durata di 25 minuti)

Determinazione con il nome botanico latino o in una delle lingue nazionali ufficiali di 70 specie di funghi freschi, oltre all'indicazione circa la loro commestibilità, in base ai criteri «commestibile», «non commestibile» e «velenoso».

e) Tecnica di controllo (della durata di 10 a 30 minuti)

Controllo vero e proprio di funghi freschi. Iter da seguire durante il controllo di un cestino e, se del caso, di quantità più importanti presentate in cassette. Giudizio sulla qualità (stato di freschezza, presenza di insetti o di larve o di muffe, ecc.) e indicazioni sulle precauzioni da seguire durante la preparazione di certe specie. Per questa parte d'esame, i funghi sono presentati come spesso avviene nella pratica (tagliati, senza la base del gambo o di altre parti, verminosi, ammuffiti, ecc.).

Le materie d'esame di cui ai punti 4.1.2 lettere b) e c) possono aver luogo anche sottoforma scritta. La commissione d'esame decide in precedenza in merito alla forma e alla durata dell'esame.

4.2 Risultato dell'esame

4.2.1 **Esame scritto sui funghi velenosi** (punto 4.1.2 lettera a)

Ogni descrizione dettagliata ed esatta dà diritto a 5 punti.

Questa materia d'esame è superata se il candidato ottiene almeno 25 punti.

4.2.2 **Legislazione** (punto 4.1.2 lettera b)

Le conoscenze dei candidati sono valutate secondo lo schema seguente (sono ammessi i mezzi punti):

Nota Valutazione delle conoscenze

6	ottime conoscenze
5	buone conoscenze
4	sufficienza (esigenze minime raggiunte)
3	conoscenze deboli, incomplete
2	conoscenze molto deboli, insufficienti
1	conoscenze inesistenti

Questa materia d'esame è superata se il candidato ottiene almeno la nota 4.

4.2.3 **Micotossicologia / micologia** (punto 4.1.2 lettera c)

Le conoscenze dei candidati sono valutate secondo lo schema seguente (sono ammessi i mezzi punti):

Nota Valutazione delle conoscenze

6	ottime conoscenze
5	buone conoscenze
4	sufficienza (esigenze minime raggiunte)
3	conoscenze deboli, incomplete
2	conoscenze molto deboli, insufficienti
1	conoscenze inesistenti

Questa materia d'esame è superata se il candidato ottiene almeno la nota 4.

4.2.4 **Conoscenza delle specie fungine** (punto 4.1.2 lettera d)

I funghi velenosi che comportano la bocciatura, quelli la cui determinazione errata oppure l'indicazione scorretta sulla commestibilità causa la deduzione di 5 punti, sono elencati nella «Lista dei funghi velenosi VAPKO».

Ogni determinazione di genere, specie e indicazione della commestibilità corretta, dà diritto ad un punto.

La commissione d'esame regola i casi particolari prima dell'esame. La stessa può decidere quanto segue:

- nel caso in cui, allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile definire se un fungo è «non commestibile» o «velenoso», vengono accettate entrambe le risposte senza deduzione di punti;
- nel caso in cui la specie non può essere determinata macroscopicamente (es. *Leccinum*, *Melanoleuca*), viene attribuito un punto per la determinazione del genere e della commestibilità;
- in merito all'attribuzione di mezzo punto per la determinazione corretta del genere e della specie. Viceversa, non verrà attribuito nessun punto (né mezzo punto) nel caso in cui un fungo chiaramente «non commestibile» è determinato come «commestibile».

Questa materia d'esame è superata se il candidato ottiene almeno 50 punti e determina correttamente tutti i funghi velenosi comportanti la bocciatura.

4.2.5 **Tecnica di controllo** (punto 4.1.2 lettera e)

Nota Valutazione delle conoscenze

6	ottime conoscenze
5	buone conoscenze
4	sufficienza (esigenze minime raggiunte)
3	conoscenze deboli, incomplete
2	conoscenze molto deboli, insufficienti
1	conoscenze inesistenti

Questa materia d'esame è superata se il candidato ottiene almeno la nota 4 e determina correttamente tutti i funghi velenosi comportanti la bocciatura.

4.2.6 L'esame è superato se il candidato ottiene:

- almeno 25 punti all'esame di cui al punto 4.1.2, lettera a)
- almeno 50 punti all'esame di cui al punto 4.1.2, lettera d)
- almeno la nota 4 ad ogni materia d'esame di cui al punto 4.1.2, lettere b), c) ed e).

- 4.2.7 L'esame non è superato se uno dei funghi eliminatori elencato nella «Lista dei funghi velenosi VAPKO» non è riconosciuto durante l'esame, indipendentemente dal risultato complessivo dell'esame.
- 4.2.8 Slealtà: se vengono impiegati mezzi illeciti durante l'esame, quest'ultimo viene interrotto e dichiarato come non riuscito da parte della Commissione d'esame.

4.3 Ripetizione dell'esame

- 4.3.1 L'esame può essere ripetuto solo due volte, indipendentemente dalla sezione regionale nella quale viene effettuato.
- 4.3.2 Chiunque abbia fallito in una delle materie d'esame, dovrà ripetere l'esame per intero.
- 4.3.3 La tassa d'esame deve essere pagata ad ogni esame.

4.4 Diritto di ricorso

- 4.4.1 Il candidato può contestare il risultato dell'esame, nel termine utile di 20 giorni a partire dal momento in cui è stato informato del risultato, rivolgendosi per iscritto ed indicando le motivazioni del ricorso direttamente al Consiglio centrale della VAPKO, il quale deciderà in ultima istanza.

4.5 Diploma e formazione continua

- 4.5.1 La commissione d'esame conferma il superamento dell'esame con la consegna di un diploma «d'esperto in funghi VAPKO». Quest'ultimo è firmato:
- a) dal presidente della sezione regionale / presidente della commissione d'esame;
 - b) dal direttore del corso.
- 4.5.2 L'esperto in funghi deve seguire regolarmente i corsi di formazione continua della VAPKO. Dovrà inoltre sottomettersi, almeno ogni 5 anni, al test di valutazione VAPKO, organizzato dalla rispettiva sezione regionale. Un attestato verrà consegnato all'esperto che ha superato il test. In caso di insuccesso, egli dovrà seguire un corso di formazione VAPKO l'anno seguente e rifare il test.
- 4.5.3 Se il comitato regionale o la commissione d'esame constatano che un esperto in funghi VAPKO non è più in grado di assicurare un controllo dei funghi in tutta sicurezza, essi possono esigere che la persona in questione venga sottoposta ad un test di controllo.
- a) In caso di insuccesso, l'esperto dovrà seguire un corso di formazione VAPKO l'anno seguente e rifare il test. Se egli boccia nuovamente, il diploma d'esperto in funghi VAPKO gli viene ritirato automaticamente.
 - b) Se l'esperto in funghi si rifiuta di presentarsi al test di valutazione, ma continua la sua attività di controllore, il diploma d'esperto in funghi VAPKO gli viene ritirato automaticamente.
 - c) Le modalità del test di valutazione sono definite dal Consiglio centrale.

5 DISPOSIZIONI FINALI

- 5.1 Salvo le disposizioni definite ai punti 4.5.2 e 4.5.3, gli esperti, rispettivamente i controllori di funghi diplomati in base alle disposizioni legali precedenti, possono portare il titolo **d'esperto in funghi VAPKO** in base al presente regolamento.
- 5.2 Questo regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2012.